




COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena)



Determinazione dei criteri per il pagamento dei servizi scolastici ed educativi

- **Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 63 del 03.08.2006**
- **Modificato con delibera n. 51 del 07.07.2009**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ELENCO DEI SERVIZI

Il Comune di San Cesario sul Panaro fornisce ai residenti del proprio territorio e non, i seguenti servizi scolastici

- Asilo Nido a Tempo pieno
- Asilo Nido Part-time
- Servizi integrativi per la prima infanzia: Spazio bambini e genitori
- Trasporto scolastico
- Refezione scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
- Prolungamento orario asilo nido e scuola dell'infanzia
- Centro Estivo per bambini frequentanti l'asilo nido e la scuola dell'infanzia.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune di San Cesario sul Panaro, attraverso il competente Servizio Istruzione, rende noti, per ogni anno scolastico, i termini e le modalità per l'iscrizione e le conferme d'iscrizione, nonché le modalità organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili e le modalità di pagamento.

Art. 3 – ISCRIZIONI E CONFERME

1. Per fruire dei servizi di cui all'art. 1, occorre presentare domanda di iscrizione, quando prevista, entro i termini e secondo le modalità di cui all'art.2.
2. Le eventuali domande di iscrizione ai servizi presentate fuori termine o in corso d'anno scolastico, dovranno essere debitamente motivate e verranno valutate caso per caso dal competente Servizio Istruzione.
3. Le iscrizioni agli anni successivi al primo all'interno della stessa scuola o servizio si intendono tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro i termini stabiliti dall'Amministrazione o che diversamente decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto specificatamente stabilito negli articoli seguenti per i singoli servizi.

Art. 4 – CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le famiglie degli utenti dei servizi di cui al presente regolamento, partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota, di cui annualmente il Comune stabilisce l'ammontare, la periodicità e le modalità di riscossione.
2. Nel titolo VIII del presente regolamento sono indicati i criteri per la determinazione della contribuzione da parte degli utenti, salvo quanto specificatamente stabilito negli articoli seguenti per i singoli servizi.

TITOLO II

ASILO NIDO

Art. 5 – DESCRIZIONE E RINVIO

1. Il Asilo Nido è un servizio educativo e sociale pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie allo sviluppo fisico e psichico dei bambini e delle bambine, alla loro crescita e formazione.

2. Il Comune di San Cesario sul Panaro individua moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto alle diverse tipologie di apertura, con particolare riferimento al tempo pieno ed al part-time.

3. Per tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali del Asilo Nido, si rinvia integralmente al Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con deliberazione consiliare n. 52/2002.

4. I servizi di cui al presente articolo sono destinati prevalentemente ai bambini residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro. Nel caso residuino posti disponibili, potranno essere accolte domande dei residenti di altri Comuni dando priorità al Comune di Castelfranco Emilia previo stipula di accordo il quale avrà il fine di disciplinare le relazioni tra le amministrazioni e porrà a capo del Comune di residenza i seguenti doveri: la individuazione degli utenti da inviare nel servizio, la definizione della tariffa all'utente per l'accesso al servizio, l'introito dell'entrata nonché il trasferimento al Comune di del costo pieno del servizio per ogni utente inviato.

5. Nel caso di cambio di residenza dopo l'ammissione al servizio, l'utente mantiene il diritto alla frequenza, previo accordo col Comune di nuova residenza che deve garantire al Comune erogante il servizio, la retta integrativa a quella pagata dall'utente fino alla copertura del costo del servizio.

Nel caso tale accordo non sia possibile l'utente potrà comunque terminare l'anno scolastico iniziato, pagando la retta massima, ma non potrà essere assicurata la frequenza all'anno scolastico successivo.

Art. 6 – ISCRIZIONI, CONFERME, RINUNCE E RITIRI

1. L'iscrizione al primo anno di nido deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione, che annualmente provvede a trasmettere apposita informativa a tutte le famiglie.

2. Per fare richiesta di iscrizione non occorre presentare alcun documento, ma occorre compilare l'apposito modulo di iscrizione, da ritirare direttamente presso il servizio Istruzione al momento della richiesta di ammissione o scaricabile dal sito Internet del Comune, completo di tutte le informazioni richieste.

3. Per i criteri di ammissione e la formazione delle graduatorie si rinvia al Regolamento per l'ammissione ai Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare n. 8/2002.

4. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata e confermata di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro i termini stabiliti dal servizio Istruzione del Comune.

5. L'utente che, dopo l'iscrizione, o trascorso il tempo utile per la non conferma all'anno successivo, prima dell'inizio dell'anno scolastico intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza per ciò nulla dovere all'Amministrazione Comunale. Nel caso invece che la rinuncia avvenga ad anno scolastico iniziato trattasi di ritiro, le cui modalità di pagamento sono disciplinate dal successivo articolo 12, comma 3.

Art. 7 – RETTE DI FREQUENZA, RETTE AGEVOLATE ED ESONERI

1. Le famiglie dei bambini utenti dei nidi d'infanzia nelle sue diverse tipologie orarie, partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta mensile.

2. Le quote massima e minima di partecipazione sono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. In base alla situazione economica equivalente del nucleo richiedente sarà possibile accedere a tariffe agevolate.

4. Il conteggio della quota agevolata personalizzata avviene applicando la seguente proporzione:

$$\text{ISEE MAX: ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE} = \text{IMPORTO RETTA MAX: X}$$

5. Ai fini del miglioramento dell'equità del prelievo, le tariffe agevolate saranno personalizzate e direttamente proporzionali alla Situazione Economica Equivalente del nucleo.

6. Al di sotto del valore ISEE che dà diritto alla retta minima di contribuzione (stabilito annualmente dall'Amministrazione), l'utente è comunque tenuto al pagamento della retta minima, fatta salva la concessione dell'eventuale esonero ai Casi Sociali seguiti dai competenti Servizi Sociali.

7. Per i non residenti si rimanda ai commi 4 e 5 del precedente art. 5.

Art. 8 – RIDUZIONI PER MALATTIA O ALTRA ASSENZA GIUSTIFICATA

1. La retta viene ridotta del 50%, previa presentazione al Servizio Istruzione di apposita domanda (tassativamente entro la scadenza fissata per il pagamento della retta) nel caso la frequenza nel corso del mese non superi i 5 giorni

2. Ai fini del calcolo dei giorni di frequenza, un bambino sarà considerato presente qualora non venga ritirato per motivi di salute o altre giustificate ragioni entro le ore 10,00 del mattino.

3. Gli utenti ammessi devono essere inseriti come da Piano di Inserimento.
4. Nel caso ciò non avvenga causa malattia, essi avranno diritto alla riduzione alle condizioni di cui al precedente comma. Il posto verrà mantenuto per 30 giorni, trascorso tale periodo il posto sarà mantenuto solo dietro presentazione di certificato medico che attesti la presenza di una patologia in atto.
5. Non sarà possibile conservare il diritto al posto (e conseguente riduzione di cui al comma 1) nel caso di bambini il cui medico certifichi genericamente la convenienza alla non frequenza.

Art. 9 – RIDUZIONI PER INSERIMENTO

1. Nei soli mesi di inserimento, la retta sarà proporzionale alle settimane di effettivo utilizzo come segue:

- ammissione al servizio fino al 5 giorni	esonero
- ammissione al servizio da 6 a 10 giorni	50% della retta
- oltre i 10 giorni	retta intera.
2. Le riduzioni per malattia e inserimento non sono cumulabili e verrà applicata la riduzione più favorevole per l'utente.

Art. 10 – PARAMETRI FAMILIARI INTEGRATIVI DI CARATTERE SOCIOSANITARIO

PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE):

Valutata la particolarità del servizio offerto e la tipologia degli utenti, accanto agli indirizzi generali fissati dal D.L.ivo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni è introdotto quanto segue:

- Alle famiglie al cui interno almeno un componente abbia registrato un mutamento sostanziale della condizione lavorativa indipendente dalla sua volontà (licenziamento da parte del datore di lavoro) ovvero per quell'anno non abbia presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sarà possibile calcolare un ISEE convenzionale della Situazione Economica del Nucleo (in cui non compare la voce reddituale mancante) valevole ai fini della determinazione della retta. Tale retta così determinata costituisce Credito sull'Onore; l'anno successivo verrà verificato l'effettivo reddito percepito dal componente in questione e nel caso di incongruenza il Comune procederà a riscuotere la somma indebitamente concessa sotto forma di retta agevolata.

Art. 11 - MISURE DI AGEVOLAZIONE NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE NUMEROSE AL NIDO (PACCHETTO FAMIGLIA NIDO)

1. Per migliorare l'equità del prelievo si introducono dei sistemi integrativi al parametro Familiare del D. L.ivo 109/98, che tengano conto non solo del numero dei componenti, ma anche della tipologia familiare. Nello specifico vengono concesse a sostegno della famiglie numerose con più figli frequentanti l'asilo nido, ulteriori agevolazioni meglio dettagliate nei commi successivi.

2. Nel caso di più figli frequentanti i nidi a tempo pieno o part-time, la quota di contribuzione è fissata:
 - nel 50% della retta per il figlio successivo al primo
 - nel 30% della retta per il 3° figlio.
3. Nel caso di gemelli frequentanti i nidi a tempo pieno o part-time, la quota di contribuzione è fissata:
 - nel 50% della retta per il 2° gemello
 - gratuità dal 3° gemello in poi.

Art. 12 – PAGAMENTO DELLA RETTA

1. L'obbligo di corrispondere la retta decorre dal mese in cui all'utente viene assegnato il posto, indipendentemente dall'inizio dell'effettiva frequenza, fatte salve le riduzioni previste per il mese di inserimento (ai sensi art. 9 del presente regolamento).
2. La retta ha cadenza mensile e il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la retta.
3. Eventuali riduzioni da malattia (ai sensi art. 8 del presente regolamento) saranno concesse solo previa presentazione di apposita domanda corredata da certificato medico da presentare tassativamente entro la scadenza fissata per il pagamento della retta.
4. Nel caso di ritiro in fase di inserimento l'obbligo del versamento della retta cessa dal mese successivo al ritiro.
5. Nel caso di ritiro in corso d'anno scolastico deve essere presentata comunicazione scritta al Servizio Istruzione entro il giorno 25 del mese per fare cessare l'obbligo al pagamento dal mese successivo. Nel caso di ritiro nei giorni dal 26 al 31 al mese l'obbligo al pagamento rimarrà anche per il mese successivo.
6. Per esigenza di copertura delle spese fisse di funzionamento, in caso di scioperi che comportino il mancato funzionamento dei servizi, non sono previsti rimborsi né riduzioni.
7. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:
 - gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione;
 - gli utenti non in regola con i pagamenti ai sensi del presente regolamento.

TITOLO III

SPAZIO PER BAMBINI E GENITORI

Art. 13 – DESCRIZIONE E RINVIO

1. Lo Spazio per bambini e genitori è un servizio integrativo per la prima infanzia, che accoglie bambini, dai 12 a 36 mesi, e genitori in un contesto di socialità e gioco, di incontro e comunicazione, in un'ottica di corresponsabilità tra educatori e genitori.
2. Per tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, si rinvia integralmente al Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, approvato con deliberazione consiliare n. 52/2002.

Art. 14 - ISCRIZIONI RINUNCE E RITIRI

1. L'iscrizione al servizio integrativo è annuale e deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione, che provvede a trasmettere apposita informativa a tutte le famiglie.
2. Le domande di ammissione si raccolgono presso il servizio Istruzione nei tempi stabiliti. Per fare richiesta di iscrizione non occorre presentare alcun documento, ma occorre compilare l'apposito modulo di iscrizione da ritirare direttamente presso il servizio Istruzione al momento della richiesta di ammissione o scaricabile dal sito Internet del Comune.
3. L'utente che, dopo l'iscrizione, prima dell'inizio dell'anno scolastico intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza nulla dovere all'Amministrazione comunale.
4. Nel caso di duplice iscrizione al nido e allo Spazio per bambini e genitori, l'utente che sia ammesso al nido sarà d'ufficio ritirato dai servizi integrativi dal giorno di inizio di frequenza al nido.
5. L'utente che intenda ritirarsi dallo Spazio per bambini e genitori, dopo l'inizio dell'anno scolastico dovrà trasmettere formale comunicazione di ritiro al Servizio Istruzione come meglio specificato al successivo art. 15.

Art. 15 – RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie dei bambini utenti dello Spazio per bambini e genitori partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante l'acquisto di buoni ingresso che verranno consegnati compilati all'educatrice ogni qualvolta si accede al servizio.
2. Nel caso di ritiro in corso d'anno scolastico deve essere presentata comunicazione scritta al Servizio Istruzione
3. Non sono previste riduzioni di alcun genere.

TITOLO IV

TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 16 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è destinato prioritariamente agli alunni delle scuole primaria e secondarie di primo grado al fine di favorire l'accesso all'ordinamento scolastico e l'adempimento dell'obbligo e ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia statale e paritaria.
2. Il servizio viene fornito solo per la scuola di appartenenza e possono fruirne soltanto gli alunni la cui abitazione è al di fuori del Centro abitato del capoluogo. L'individuazione della zona servita, terrà conto indicativamente della distanza, della migliore viabilità per i mezzi che effettuano il trasporto stesso, nonché della sicurezza dell'utente.
3. Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto delle singole scuole. Agli iscritti viene altresì garantito:
 - il servizio gratuito di accoglienza organizzato presso le scuole dal momento di arrivo dello scuolabus
 - la salita e la discesa degli utenti solo alle apposite fermate e negli orari stabiliti.

Art. 17 – DICHIARAZIONE DEI GENITORI

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui quest'ultimo si obbliga:
 - ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata indicata negli orari stabiliti, personalmente o a mezzo di altro adulto delegato;
 - a tenere in ogni caso solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;
 - a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
 - ad accettare che l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per l'altrui incolumità.
2. Si applicano comunque le regole e le indicazioni di cui al Regolamento per la gestione e l'utilizzo del trasporto scolastico approvato con deliberazione consigliere n.79 del 28/10/2004

Art. 18 – ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE

1 L'iscrizione deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.

2. L'utente che, dopo l'iscrizione, o la tacita conferma, intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione; qualora la disdetta sia inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno scolastico, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto termine, ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque dovuta la retta intera.

Art. 19 – NON RISPETTO DEI TEMPI DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI FUORI TERMINE

1. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, ad anno scolastico iniziato, potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o gli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.

2. Se l'accoglimento della domanda, per le domande in corso d'anno scolastico di cui al precedente comma, avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico, sarà dovuta l'intera retta annuale; si applicherà invece la retta ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo utilizzo se l'accoglimento sarà successivo a tale data.

Art. 20 - RIMBORSI, RIDUZIONI PER CAMBI RESIDENZA

1. Nei casi di rinuncia al servizio, qualora la retta sia già stata versata, potrà essere rimborsata la differenza, nelle misure indicate al comma 2 del precedente articolo 18, per i singoli casi previsti.

2. In relazione a richieste e ritiri dal servizio successivi all'inizio dello stesso e determinate da cambi di residenza, la quota annuale dovuta al Comune di San Cesario sul Panaro come retta o da rimborsare all'utente, viene calcolata in base a quanto stabilito dall'art.19 comma 2.

Art. 21 – RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO

1. Le famiglie degli utenti del trasporto scolastico partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta annuale fissata dalla Giunta Comunale. Non sono previste riduzioni del costo del servizio se non eventuali esoneri per i Casi Sociali seguiti dai competenti Servizi Sociali.

2. La retta fissata annuale deve essere versata in due soluzioni, il 50% entro il 31 ottobre e il restante 50% entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 22 – PARAMETRI FAMILIARI INTEGRATIVI DI CARATTERE SOCIO SANITARIO

1. Valutata la particolarità del servizio offerto e la tipologia degli utenti sono introdotti i seguenti parametri familiari di carattere socio sanitario per il trasporto scolastico:
 - per l'utente in situazione di handicap il servizio è reso gratuitamente
 - al nucleo familiare composto da un solo genitore in presenza di figli minori (ragazze madri, vedove/i, separati/divorziati) si calcola una riduzione del 20% sulla retta.

Art. 23 – UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque dovuta per intero.

TITOLO V

REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 24 – DESTINATARI E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica viene fornito agli utenti dei nidi, della scuola dell'infanzia statale e agli alunni iscritti al tempo pieno delle scuole primaria e secondarie di primo grado.
2. Il servizio viene erogato ai bambini frequentanti il nido senza costi aggiuntivi in quanto l'accesso ai nidi comporta l'erogazione dei pasti.
3. Il Servizio di refezione scolastica è erogato agli utenti che ne hanno diritto e che intendono usufruirne, direttamente presso le mense scolastiche ubicate presso le scuole del territorio.
4. I pasti consumati nelle mense scolastiche sono prodotti direttamente nelle cucine annesse alle scuole, o in caso di impossibilità ad effettuare la preparazione, verranno forniti dal più vicino centro pasti di proprietà della ditta che ha in appalto il servizio.
5. I pasti sono prodotti nelle cucine scolastiche da cuochi e cuoche abilitati, gli alimenti sono preparati e cucinati secondo il menù previsto per la giornata.
6. I menù dell'anno scolastico si attengono alle tabelle dietetiche predisposte dal Pediatra e dal dietista del servizio salute Infanzia dell'ASL territoriale, seguendo le raccomandazioni nutrizionali della Società Italiana di Nutrizione Umana e tengono conto delle esigenze nutrizionali delle diverse fasi della crescita.
7. I due menù annuali (autunno-inverno e primavera –estate) sono distinti per fascia d'età. Il menù autunnale è di norma adottato nei mesi novembre-marzo. Il menù estivo è di norma adottato nei mesi aprile- ottobre. Il passaggio da un menù all'altro può essere anticipato o posticipato a seconda dell'andamento delle stagioni. Ognuno dei due menù stabilisce i pasti, con le relative grammature che verranno serviti ogni giorno per quattro settimane.
8. Per i bambini con intolleranze alimentari, allergie o altro sono seguite le prescrizioni pediatriche con tabelle dietetiche personalizzate. I genitori sono tenuti a presentare certificato del medico curante che attesti la dieta particolare da seguire con la precisa indicazione degli alimenti da escludere e il periodo di osservazione della dieta.
9. In caso di inappetenza o comprovato rifiuto del piatto del giorno è possibile fare richiesta del piatto alternativo comunicandolo con le modalità dovute.
10. Ai nidi e alle scuole dell'infanzia non è possibile portare da casa alcun alimento.
11. In occasione di feste e compleanni non possono essere portati in mensa alimenti confezionati in casa.

12. I pasti prodotti nella cucina centralizzata sono confezionati dal personale in relazione all'orario di consumazione nelle singole scuole.

13. La sicurezza igienica e la qualità degli alimenti sono tutelati da controlli giornalieri e da un sistema di autocontrollo, che ha lo scopo di ridurre i pericoli e prevenire i rischi. Tutte le cucine e le mense scolastiche hanno adottato il “Manuale di Autocontrollo Igienico secondo il sistema H.A.C.C.P.”, che consente la verifica di tutte le attività legate alla ristorazione scolastica, attraverso la compilazione di schede di controllo per il monitoraggio delle procedure di lavoro nelle diverse fasi di ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, somministrazione dei cibi, sanificazione e smaltimento rifiuti.

14. La partecipazione attiva degli utenti è fondamentale per il raggiungimento della qualità del servizio. Le Commissioni mensa sono organismi attraverso i quali viene assicurata la partecipazione degli utenti al funzionamento e miglioramento del servizio.

Art. 25 – ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE

1. L'iscrizione alla refezione scolastica scuola dell'infanzia e refezione scolastica scuola primaria e secondaria di primo grado deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.

2. Le iscrizioni agli anni successivi, solo per la scuola dell'infanzia, si intendono tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi entro i termini stabiliti dall'Amministrazione o che diversamente decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione

3. L'utente che, dopo l'iscrizione o la tacita conferma, intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione.

Art. 26 – STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le famiglie degli alunni utenti della refezione scolastica partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento del pasto il cui costo è fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. In base alla situazione economica equivalente del nucleo richiedente sarà possibile accedere a buoni pasto di importo agevolato.

3. Annualmente l'Amministrazione fissa gli Indicatori ISEE che danno diritto ai buoni agevolati.

4. Al di sotto del valore ISEE che dà diritto al buono pasto minimo, l'utente è tenuto comunque al pagamento del buono, fatta salva la concessione dell'eventuale esonero per i casi sociali seguiti dal competente servizio sociale.

5. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:

- gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale;

- gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione;
- gli utenti non in regola con i pagamenti ai sensi del presente regolamento.

Art. 27 - MISURE DI AGEVOLAZIONE NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CHE FRUISCONO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (PACCHETTO FAMIGLIA MENSA)

1. Per migliorare l'equità del prelievo si introducono dei sistemi integrativi al parametro Familiare del D. L.ivo 109/98, che tengano conto non solo del numero dei componenti, ma anche della tipologia familiare. Nello specifico vengono concesse, a sostegno della famiglie numerose con più figli frequentanti la scuola dell'obbligo e dell'infanzia, ulteriori agevolazioni meglio dettagliate nei commi successivi.

2. Famiglie con oltre due figli frequentanti le mense scolastica:

- il 1° e 2° figlio pagano il costo del buono in base all'indicatore ISEE di riferimento
- il 3° e 4° figlio pagano per la scuola dell'obbligo il 30 % e per la scuola dell'infanzia il 40% del costo del buono pasto.
- il 5° figlio è esonerato dal pagamento

TITOLO VI

PROLUNGAMENTO ORARIO

Art. 28 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi di prolungamento orario: pre-scuola primaria, post nido, post –scuola dell’infanzia, si configurano come servizi socio-educativi, finalizzati all’assistenza ai bambini ad integrazione del normale orario scolastico nelle ore mattutine o pomeridiane, nelle fasce prima e successive al normale orario scolastico.
2. I servizi sono destinati agli utenti dei nidi, delle scuole dell’infanzia statali e paritarie e primarie.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire annualmente il numero minimo di iscritti necessario all’attivazione dei servizi.
4. Il servizio di pre scuola è attivo dalle ore 7.30 fino all’inizio dell’orario scolastico per la scuola primaria; il servizio di prolungamento (asilo nido e scuole dell’infanzia) è attivo dal termine dell’orario scolastico fino alle ore 18,00.
5. I bambini devono essere ritirati dal servizio dai genitori e, qualora impossibilitati, da altro familiare o parente dagli stessi autorizzati, previa apposita sottoscrizione.

Art. 29 – ACCESSO AI SERVIZI

1. I servizi sono destinati alle famiglie, che per reali esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare o prolungare la permanenza dei propri figli presso i servizi educativi e scolastici.
2. Per provare l'effettiva necessità del servizio, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata dichiarazione attestante le esigenze lavorative e gli orari di lavoro di entrambi i genitori.

Art. 30 – ISCRIZIONI RINUNCE E RITIRI

1. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.
2. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatore/bambini; diversamente saranno mantenute in lista d’attesa.
3. L'utente che, dopo l'iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza per ciò nulla dovere all’Amministrazione Comunale. Nel caso invece la rinuncia

avvenga ad anno scolastico iniziato, trattasi di ritiro, le cui modalità di pagamento sono disciplinate dal successivo comma 4 .

4. Nel caso di ritiro l'obbligo al pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata comunicazione scritta di rinuncia al competente Servizio Istruzione.

5. Nel caso di ritiro dal pre-scuola ad anno scolastico iniziato, la retta è comunque dovuta per intero e non sono previste riduzioni.

Art. 31 – RETTE

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una retta il cui importo e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. La retta del pre-scuola è annuale e deve essere versata in una unica soluzione entro il 10 ottobre. La quota è fissa indipendentemente dai giorni di frequenza.

3. La retta del prolungamento orario è mensile. L'obbligo di corrispondere la retta decorre dal mese in cui l'utente viene ammesso al servizio, indipendentemente dall'inizio dell'effettiva frequenza; il pagamento viene effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di frequenza. Nel caso di ritiro l'obbligo al pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza scritta e non da antecedenti periodi di assenza dal servizio.

4. Chi seppur non iscritto usufruisca del servizio anche limitatamente ad un solo giorno, è tenuto al pagamento della retta dovuta, salvo valido motivo.

5. Non sono previste tariffe agevolate sulla base della situazione economica della famiglia, ma, solo per il servizio di prolungamento orario:

- Se l'utente ha iniziato a frequentare, la retta dovrà essere pagata per intero indipendentemente dal numero delle giornate di assenza, con la sola eccezione dell'assenza dovuta a malattia, debitamente certificata; in questo caso sarà conteggiata al 50%, se l'assenza è uguale o superiore ai 15 giorni.
- Qualora la famiglia intenda rinunciare al servizio, parzialmente o totalmente, non dovrà corrispondere la retta, se la rinuncia sarà comunicata per iscritto almeno il giorno precedente l'inizio del servizio, al fine di consentire l'ingresso d'utenti in lista d'attesa.

TITOLO VII

CENTRO ESTIVO

Art. 32 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il centro estivo è un servizio riservato ai bambini frequentanti il nido, la scuola dell'infanzia statale.
2. Accoglie gli utenti nel mese di luglio ed è riservato ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati lavorativamente.
3. Il servizio funziona durante il periodo estivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30.
4. Annualmente il Comune, mediante il competente servizio Istruzione, rende note le modalità organizzative del servizio.

Art. 33 – ISCRIZIONI E RINUNCE

1. L'iscrizione al servizio è annuale e deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dal Comune e resi noti dal competente Servizio Istruzione.
2. Non sono ammesse iscrizioni successive alla chiusura dei termini, salvo il caso in cui vi siano posti disponibili. Le domande pervenute fuori termine, o in caso di nuove iscrizioni o per l'aggiunta di ulteriori settimane rispetto a quelle inizialmente richieste, formeranno una lista d'attesa e verranno prese in considerazione solo nel caso in cui l'inserimento dei bambini non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini oppure nel caso in cui si liberino dei posti.
3. Non è ammesso il ritiro dal servizio di centro estivo tranne che per gravi motivazioni (malattia dell'utente, perdita del lavoro del genitore...). Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta debitamente motivata presso l'Ufficio Istruzione. Questa richiesta verrà valutata dal Responsabile competente, ma, anche se accolta, l'utente sarà comunque tenuto al pagamento della retta corrispondente alle settimane fruito anche solo parzialmente.

Art. 34 – UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO

Le rette per la frequenza dei centri estivi comunali, verranno applicate secondo le seguenti modalità:

- Se l'utente ha iniziato a frequentare, la retta dovrà essere pagata per intero indipendentemente dal numero delle giornate di assenza, con la sola eccezione dell'assenza dovuta a malattia, debitamente certificata; in questo caso sarà conteggiata al 50%, se l'assenza è uguale o superiore ai 15 giorni.
- Qualora la famiglia intenda rinunciare al servizio, parzialmente o totalmente, non dovrà corrispondere la retta, se la rinuncia sarà comunicata per iscritto almeno il

giorno precedente l'inizio del servizio, al fine di consentire l'ingresso d'utenti in lista d'attesa.

Art. 35 – RETTE DI FREQUENZA

1. All'atto dell'iscrizione il genitore deve versare il corrispettivo di una settimana di utilizzo del servizio quale impegno per la frequenza.
2. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi nel modo che segue:
 - la famiglia corrisponde una quota settimanale determinata dal servizio Istruzione pari a quella per la frequenza al nido, da pagare entro il giorno 10 di luglio . Per gli iscritti che durante l'anno scolastico appena concluso frequentavano il nido part-time, la retta per il centro estivo dovrà essere ricalcolata a tempo pieno e verrà utilizzato l'ISEE presentato per l'anno scolastico concluso.
3. Il mancato pagamento delle rette comporta l'esclusione dai servizi.
4. Non sono previsti esoneri se non per casi sociali seguiti dai servizi sociali

TITOLO VIII

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Art. 36 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici ed educativi di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una quota di cui la Giunta Comunale fissa annualmente l'ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione.

Art. 37 – AGEVOLAZIONI

1. Annualmente il Comune stabilisce:
 - a quali servizi scolastici applicare la disciplina delle agevolazioni;
 - la condizione economica dell'utente che può dare diritto ad un'agevolazione sulla retta di frequenza;
 - la/le quota/e di contribuzione ridotta/e rispetto alla retta fissata.
 - valore ISEE per la determinazione del limite di reddito per poter usufruire delle agevolazioni.
2. Per ottenere l'agevolazione (che sia essa legata all'indicatore ISEE, o ai parametri socio sanitari o ai pacchetti famiglia) il richiedente deve fare richiesta al servizio Istruzione entro i termini stabiliti. La concessione è subordinata alla valutazione della richiesta presentata.
3. Valutata la particolarità dei servizi offerti e la tipologia degli utenti accanto ai criteri unificati utilizzati nel calcolo ISEE, potranno essere considerati ulteriori parametri integrativi ai fini della determinazione delle agevolazioni e a sostegno di determinate tipologie familiari.
4. Tali elementi di valutazione aggiuntivi vanno ad integrare ed arricchire i criteri contemplati nel parametro familiare dell'ISEE.

Art. 38 – DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

- 1 La condizione economica dell'utente è individuata come indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del D. L.vo n. 109/98, come modificato dal D.L.vo 130/00 e del DPCM n. 221/99, come modificato dal DPCM 242/01 e cioè tenendo conto:
 - del nucleo familiare
 - della situazione economica.

2. La dichiarazione ISEE presentata dall'utente deve obbligatoriamente contenere, qualora sia possibile, i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare immediatamente precedente a quello di presentazione.
3. Per l'ottenimento dei benefici economici sulla retta prevista, l'utente deve presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio o comunque prima dell'inizio della fruizione dello stesso, l'ISEE rilasciata da altro ente autorizzato, dal quale risulti la condizione economica corrispondente alle fasce previste per l'accesso al beneficio.
4. La mancata presentazione nei termini, comporta il pagamento della retta massima prevista; la presentazione tardiva fuori termine, può essere accolta soltanto per i servizi con retta a riscossione periodica e soltanto per le rette successive alla presentazione: non dà in alcun caso diritto a rimborsi per le quote già versate.

Art. 39 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE

1. **Nido:** Per accedere alle tariffe agevolate del nido occorre presentare istanza entro il 30 luglio. La mancata presentazione entro il suddetto termine comporta il pagamento della tariffa massima.
2. Per aggiornamenti della tariffa o determinazione di tariffa per gli iscritti in corso d'anno, le istanze di beneficio economico dovranno essere presentate entro il 25 del mese e troveranno applicazione già dal mese di frequenza.
3. **Centri estivi:** Il calcolo delle tariffe deve essere effettuato entro i termini stabili annualmente dall'Amministrazione, pena l'applicazione della tariffa massima.
4. **Mense scolastiche:** Per accedere a tariffe agevolate già dal mese di settembre occorre presentare istanza entro e non oltre il 30 giugno. Per tariffe agevolate in corso d'anno le istanze di beneficio economico dovranno essere presentate entro il 25 del mese e troveranno applicazione dal mese successivo.

La mancata presentazione nei termini stabili comporta automaticamente l'obbligo al pagamento della quota di contribuzione massima prevista.

E' comunque fatto salvo il diritto del cittadino a non sottoporsi alla valutazione della propria condizione economica. In tale caso l'accesso ai servizi richiesti avverrà senza godere di alcuna agevolazione e con l'applicazione delle tariffe massime previste.

Art. 40 - NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare di riferimento ai fini della determinazione della condizione economica è composto: dal/i soggetto/i richiedente/i il servizio, anche nel caso in cui la richiesta sia effettuata per conto di un minore, o per conto di soggetto incapace; dai soggetti coi quali il richiedente o chi per lui anagraficamente convive e da quelli considerati a suo carico, oltre naturalmente all'utente fruitore del servizio stesso; sono conviventi tutti i soggetti inclusi nello stato di famiglia. Per la valutazione del nucleo familiare occorre precisare che sarà considerato componente il nucleo anche il genitore naturale che ha riconosciuto il figlio pur non residente, salvo sia intervenuta sentenza di separazione o divorzio.
2. Sarà in ogni caso considerato il nucleo anagrafico di base, con le modalità e particolarità previste dal Decreto Legislativo n. 109/98 e specificatamente regolamentate dall'art. 1 bis del D.P.C.M. 7/05/99 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4/04/01 n. 242.

3. Ai sensi dell'art. 3 del D.Livo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni il Comune di San Cesario sul Panaro prevede la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare diversa rispetto a quella indicata al precedente comma su specifica richiesta e relazione dell'assistente Sociale nei seguenti casi:

- il nucleo familiare del richiedente il servizio sia già in carico ai servizi sociali del comune;
- la reale situazione anagrafica sia realmente ed oggettivamente diversa rispetto a quella risultante dai registri anagrafici;

4. Ad ogni nucleo corrisponde un parametro di equivalenza determinato dal numero dei componenti:

Numero componenti nucleo familiare Parametro di equivalenza

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

5. Al nucleo familiare composto da un solo genitore o con presenza di altri figli minori viene attribuita una maggiorazione sul parametro di equivalenza pari a 0,2.

6. Al nucleo familiare al cui interno siano presenti persone in situazione di handicap psicofisico permanente o persone con un'invalideria superiore al 66%, viene attribuita una maggiorazione sul parametro di equivalenza pari a 0,5.

7. Al nucleo familiare con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa viene attribuita una maggiorazione sul parametro di equivalenza pari a 0,2.

8. Al nucleo familiare con un numero di componenti superiore a 5 viene attribuita una maggiorazione sul parametro di equivalenza per ogni ulteriore componente pari a 0,35.

9. Le maggiorazioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

Art. 41 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. Possono fruire delle agevolazioni commisurate all'ISEE del nucleo familiare di riferimento, le sole famiglie che al momento di presentazione della domanda di agevolazione economica siano residenti nel territorio comunale o abbiano presentato all'ufficio competente apposita domanda di residenza; in quest'ultimo caso il diritto all'agevolazione ha inizio dal mese successivo all'acquisita residenza e comunque solo a seguito di comunicazione e richiesta dell'utente stesso.

2. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di fruire dell'agevolazione economica i non residenti, anche se domiciliati. Nel caso in cui avvenga un trasferimento di residenza fuori dal Comune di San Cesario sul Panaro nell'anno di erogazione del servizio, l'eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà sospesa, per i servizi a riscossione mensile e/o bimestrale, dal mese successivo a quello del cambio di residenza.

3. Sono inoltre esclusi dalla possibilità di fruire, in qualunque forma, delle agevolazioni economiche previste dal presente Regolamento, i residenti che, pur possedendo i requisiti sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, usufruiscano dei servizi di cui all'art. 1 presso altri Comuni; in tal caso varrà nei confronti dell'utente quanto disposto da ciascun Comune erogatore.

Art. 42 – SITUAZIONE ECONOMICA: IL REDDITO

1. La situazione economica globale della famiglia è data dalla somma di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare, inclusi i redditi delle attività finanziarie, i redditi percepiti all'estero ed ogni altra entrata di analoga natura, ivi compresi i redditi figurativi derivanti da attività finanziarie.

2. I redditi si intendono complessivi ai fini IRPEF come risultano dall'ultima dichiarazione o ultima certificazione, ai sensi del comma 2, art. 3 del D.P.C.M. 242/2001, presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

3. Da tale somma si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone di locazione, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. Per ottenere tale detrazione il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione regolarmente registrato e l'ammontare del canone.

Art. 43 – SITUAZIONE ECONOMICA: IL PATRIMONIO

1. La situazione patrimoniale complessiva della famiglia è data dalla somma di tutti i patrimoni mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

2. Il patrimonio immobiliare è dato dalla somma dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche appartenenti al nucleo; si fa riferimento ai valori definiti ai fini ICI al

31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Tra i patrimoni immobiliari è compresa la prima casa. Dalla somma del patrimonio immobiliare così ottenuto si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per eventuali mutui contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili considerati.

3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in proprietà, dalla somma dei suddetti valori, si può detrarre per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.645,60

4. Il patrimonio mobiliare è dato dalla somma dei valori patrimoniali posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; sono ricompresi tutti i valori patrimoniali in senso stretto, i depositi e i conti correnti bancari e postali, i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, le partecipazioni in società quotate e non quotate e altri cespiti patrimoniali individuali: l'ammontare è calcolato in base al valore nominale al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70.

6. La somma della situazione patrimoniale immobiliare e mobiliare così ottenuta viene valutata nella misura del 20%.

Art. 44 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Il valore dei redditi del nucleo familiare, viene sommato al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari.
2. La somma così ottenuta viene divisa per il parametro di equivalenza riferito al nucleo.
3. Il risultato ottenuto è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente: ISEE.
4. Annualmente il Comune può stabilire i valori della situazione economica equivalente ai quali possono corrispondere una o più riduzione/i rispetto alla retta massima stabilita per i servizi di cui al presente regolamento.
5. Gli utenti il cui ISEE ha un valore inferiore alla soglia minima fissata annualmente dall'Amministrazione, ma seguiti dai Servizi Sociali competenti (Casi Sociali) potranno eventualmente ottenere l'esonero dal pagamento dei servizi richiesti.
6. I requisiti dell'ISEE devono permanere per la durata della fruizione della retta agevolata.

Art. 45 – PERIODO DI VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva unica, ha validità di un anno, decorrente dalla data di presentazione e può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ciascun componente del nucleo familiare, per richiedere tutte le tariffe agevolate per la fruizione dei servizi comunali.

Art. 46 – AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il competente Servizio procederà a compiere, anche in corso d'anno, una nuova valutazione documentale delle condizioni economiche del nucleo familiare, nel caso di variazione del numero di componenti. L'interessato dovrà presentare o ripresentare, se effettuata nel corso dell'anno di validità, la Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'ISEE del nucleo familiare, ai fini della rideterminazione dei benefici economici concessi, fatta eccezione per i servizi a riscossione annuale.
2. Le dichiarazioni presentate entro il 25 del mese avranno effetto dalla retta del mese successivo.
3. L'eventuale rideterminazione non avrà alcun effetto retroattivo.
4. Solo per la retta dei nidi d'infanzia alle famiglie al cui interno almeno un componente abbia registrato un mutamento sostanziale della condizione lavorativa

indipendente dalla sua volontà (licenziamento da parte del datore di lavoro) ovvero per quell'anno non abbia presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette, il Servizio Istruzione potrà calcolare un ISEE "convenzionale" della Situazione Economica del Nucleo (in cui non compare la voce reddituale mancante) valevole ai fini della determinazione della retta. Tale retta così determinata costituisce Credito sull'Onore; l'anno successivo verrà verificato l'effettivo reddito percepito dal componente in questione e nel caso di incongruenza il Comune procederà a riscuotere la somma indebitamente concessa sotto forma di retta agevolata.

Art. 47 – ALTRI PARAMETRI DI VALUTAZIONE INTEGRATIVI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (PACCHETTO FAMIGLIA SERVIZI DIVERSI)

1. Valutata la particolarità dei servizi offerti e la tipologia degli utenti, accanto agli indirizzi generali fissati dal D.L.ivo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni sono introdotti altri parametri famigliari integrativi.

Tali parametri possono essere di carattere quantitativo (misure di agevolazione per famiglie numerose) e qualitativo (parametri integrativi di carattere socio-sanitario) e sono dettagliati ai titoli precedenti relativamente ad ogni singolo servizio.

2. Sono inoltre previste forme di agevolazione per famiglie con figli frequentanti servizi diversi (pacchetto famiglia servizi diversi).

In questo pacchetto è prevista una riduzione del 10% per più figli frequentanti servizi diversi quali: nido, mensa, trasporto, post scuola materna e nido (sono quindi esclusi Lo Spazio per bambini e genitori e i Centri Estivi)).

Tale riduzione può essere concessa solo in presenza di più figli frequentanti servizi diversi qualora già non si goda dei pacchetti famiglia specifici.

3 Le agevolazioni tariffarie vengono concesse su richiesta degli interessati nei confronti di utenti iscritti a diversi servizi. L'ufficio Istruzione valuterà le richieste pervenute e comunicherà agli utenti la tipologia di agevolazione tariffaria spettante per ogni figlio, concedendo i vari pacchetti famiglia nel seguente ordine:

- si valuta che all'interno del nucleo ci siano dei bambini che usufruiscono di servizi uguali e quindi hanno diritto ad uno o più pacchetti famiglia specifici (pacchetto famiglia nido, pacchetto famiglia trasporto, pacchetto famiglia prolungamenti, pacchetto famiglia mensa);
- nel caso non sussistano le condizioni per l'applicazione di nessun pacchetto famiglia specifico verrà applicato il pacchetto famiglia servizi diversi.

4. La data fissata come termine ultimo per la presentazione della richiesta di agevolazione per pacchetti famiglia sarà inderogabile, pertanto non verranno concesse riduzioni per domande pervenute in ritardo, fatta eccezione per richieste di pacchetti famiglia legate a servizi di nuova iscrizione. Nel caso in cui, in corso d'anno, un utente venisse ad iscrivere i figli ad un nuovo servizio richiedendo anche un pacchetto famiglia, questo gli verrà concesso solo in considerazione della situazione esistente per quel nucleo e non potranno essere rivalutate le rette di bollettini già scaduti.

5. Per la valutazione del nucleo familiare occorre precisare che sarà considerato componente il nucleo anche il genitore naturale che ha riconosciuto il figlio pur non residente, salvo sia intervenuta sentenza di separazione o divorzio.

Art. 48 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in essa contenute.
2. Nel corso dei controlli qualora siano rilevati nelle autodichiarazioni errori e/o imprecisioni sanabili o comunque dichiarazioni rilasciate in buona fede, i soggetti interessati sono invitati a rettificare o ad integrare le dichiarazioni entro un termine stabilito in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
3. Nel caso invece nel corso dei controlli siano rilevate dichiarazioni non veritiere, qualora ciò sia stato rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, il Comune dichiarerà decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, si attiverà per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria in applicazione del DPR 445/2000.

Art. 49 – PAGAMENTI E INADEMPIENZE

1. Indipendentemente dall'eventuale ammissione al beneficio della retta agevolata, nel caso in cui un utente non sia in regola coi pagamenti, si procederà come segue:
 - sospensione immediata di ogni retta agevolata concessa fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti in sospeso;
 - sottrazione dai contributi della somma dovuta, da parte del Comune, a compensazione del debito;
 - dopo un sollecito formale, si procederà alla riscossione coattiva.
2. Nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette dovute potrà essere disposta la sospensione dal servizio e la contestuale segnalazione agli organi competenti.

Art. 50 – RIMBORSI PER MANCATA FRUIZIONE DEI SERVIZI

1. Nel caso di iscrizione e successiva rinuncia, per validi motivi che rendono impossibile o non più necessaria la frequenza al servizio, prima dell'attivazione del servizio stesso è possibile prevedere il rimborso della retta del servizio non fruito qualora il pagamento sia già avvenuto in maniera anticipata. La richiesta di rimborso viene valutata e accolta solo nei casi previsti dai vigenti regolamenti.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata contestualmente al ritiro dall'utente e debitamente motivata.
3. I rimborsi sono liquidati agli utenti in due periodi dell'anno:
 - entro il 30 luglio per il periodo gennaio/giugno
 - entro il 30 gennaio per il periodo luglio/dicembre.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, con congruo preavviso agli utenti, di attivare, integrare, modificare ed eventualmente dismettere, qualora ne ricorrano le condizioni, i servizi indicati all'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 52 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le nuove modalità di calcolo della retta agevolata del servizio asilo nido, stabilita dall'art.7 comma 4 avrà efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.